DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPETTACOLO E ATTIVITA' CULTURALI

Art. 5

Disposizioni in materia di attività cinematografiche

Al fine di quanto previsto nell'articolo 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e successive modificazioni, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "2. Nella societa' di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze assume la titolarita' delle relative partecipazioni e il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato: "Ministro", esercita i diritti dell'azionista, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari. 3. La societa' di cui al comma 1 presenta al Ministro una proposta di programma coerente con gli obiettivi strategici individuati nell'atto di indirizzo emanato annualmente. L'atto d'indirizzo riguarda attivita' e servizi di interesse generale, con esclusione della produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalita' istituzionali. Sono ricompresi nelle attivita' e servizi di interesse generale l'eventuale gestione, per conto del Ministero, del fondo e della annessa contabilita' speciale di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonche' la distribuzione, in coerenza con gli obiettivi individuati nell'atto di indirizzo, di: a) opere cinematografiche prime e seconde di lungometraggio; b) opere cinematografiche di cortometraggio; c) opere cinematografiche espressione di tecniche sperimentali o che utilizzano nuove tecnologie. 4. Il programma annuale delle attivita' di cui al comma 3 e' approvato dal Ministro, che assegna le risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il funzionamento della societa', inclusa la copertura dei costi per il personale. Le attivita' del programma annuale sono svolte entro l'anno di riferimento, salvo eventuali variazioni da comunicare al Ministro entro il semestre successivo alla chiusura dell'anno di riferimento. In quest'ultimo caso, tali attivita' possono essere realizzate entro la fine dell'esercizio successivo.". All'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1 avvalendosi di appositi soggetti selezionati ai sensi delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e successive modificazioni.".

Versione in vigore dal 1 maggio 2010, non più in vigore dal 1 luglio 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita' culturali
Estremi	Decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-spettacolo-e-attivita-culturali/art-5-disposizioni-in-materia-di-attivita-cinematografiche/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it